

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## P E D A L E B O L O G N E S E

- COSTITUITA il 15 APRILE 1922 -

### Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in Bologna, con sede in via Emilia n. 138, presso il Centro Sociale e culturale Villa Paradiso, una A.S.D. denominata " Associazione Sportiva Dilettantistica PEDALE BOLOGNESE", in breve "A.S.D Pedale Bolognese" (d'ora in poi "Associazione").

### Articolo 2 - Scopo e attività

- A.** Scopo dell'Associazione è di **esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico l'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Ciclismo.**
- B.** Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
- C.** L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
- D.** L'Associazione è apolitica, senza scopo di lucro e, **nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.**
- E. Vige la gratuità degli incarichi degli amministratori.
- F. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nell'attività sportiva.
- G.** L'Associazione è priva di personalità giuridica ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, **dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.**
- H. L'Associazione ha durata illimitata ed aderisce all'A.C.S.I. (Associazione Centri Sportivi Italiani) e relative periferiche.
- I. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione d'appartenenza; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi dell'ente di promozione dovessero adottare a suo carico.
- J. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

K. Nell'interesse sociale e con delibera del Consiglio Direttivo, potrà affiliarsi ad altro Ente di Promozione Sportiva, sostituendolo con quello a cui aderisce.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

### **Articolo 4 - Colori Sociali**

I colori sociali sono il BIANCO/VERDE

### **Articolo 5 - Anno Sociale**

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

### **Articolo 6 – Degli Associati**

Gli Associati possono essere:

- A. ORDINARI
- B. FAMILIARI o AGGREGATI
- C. SOSTENITORI

- Sono Associati ORDINARI coloro che ne facciano domanda e che vengano riconosciuti dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed inappellabile giudizio, che svolgano attività cicloturistica.
- Sono Associati FAMILIARI o AGGREGATI coloro che ne facciano domanda e che vengano riconosciuti dal Consiglio Direttivo, a suo discrezionale ed inappellabile giudizio, che non svolgano alcuna attività cicloturistica.
- Sono Associati SOSTENITORI coloro che contribuiscono finanziariamente con quota sociale maggiorata, cicloturisti e non.

### **Articolo 7 - Della Ammissione**

- A. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipino alle attività sociali sia sportive che ricreative svolte dall'Associazione e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.**
- B. In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

- C. La domanda di ammissione a qualsiasi tipologia di Associato deve essere sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo e, se accettata, i neo-ammessi dovranno corrispondere la quota sociale relativa all'anno in corso.
- D. Tutte le categorie di Associati sono tenute al pagamento di una quota annuale di iscrizione all'Associazione ed inoltre, coloro che svolgono attività ciclistica, sono tenuti a corrispondere quanto necessario per il tesseramento annuale all'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.
- E. L'accoglimento della domanda di ammissione impegna l'Associato ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle normative in essere dell'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
- F. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'Associato accetta che i propri dati personali siano trattati e comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.**

## **Articolo 8 - Decadenza degli Associati**

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- A. Dimissione volontaria.
- B. Morosità, protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza, del versamento richiesto della quota associativa e/o, per i ciclisti, del versamento della quota di iscrizione annuale all'Ente di Promozione Sportiva.
- C. Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo - con giudizio insindacabile - pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
- D. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.
- E. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
- F. La qualità di Associato non è trasmissibile.

## **Articolo 9 - Organi Sociali**

Gli organi sociali sono i seguenti:

- A. L' ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
- B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- C. IL PRESIDENTE
- D. L'ORGANO DI CONTROLLO, qualora istituito.**

## **Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea**

- A. L'Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- B. L'Assemblea Generale degli Associati, sia Ordinaria che Straordinaria, elegge il proprio Presidente il quale, accertata la regolarità della convocazione, nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Il Presidente, il Segretario e gli Scrutatori devono essere, preferibilmente, estranei al Consiglio Direttivo.
- C. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

- D. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
- E. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno due terzi dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla richiesta. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, per motivi urgenti ed eccezionali, con preavviso di almeno quindici giorni.

### **Articolo 11 - Diritti di partecipazione**

- A. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione i soli Associati in regola con il versamento della quota annua, purché iscritti da almeno un mese. Avranno diritto di voto, solo gli Associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo delibererà l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
- B. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato. Tutte le dichiarazioni di delega vanno consegnate al presidente dell'Assemblea ed allegate al relativo verbale.

### **Articolo 12 - Validità Assembleare**

- A. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice -metà più uno- dei presenti.
- B. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice -metà più uno- dei presenti.
- C. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che la Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto a maggioranza semplice -metà più uno- dei presenti.
- D. Le Assemblee deliberano con votazioni che hanno luogo:
  - 1. per alzata di mano;
  - 2. per scrutinio normale con appello nominale, da riportarsi nel verbale, ove sia richiesta da almeno un quinto dei presenti;
  - 3. a scheda segreta, su argomenti riguardanti Dirigenti o Soci del Sodalizio o loro parenti ed affini.
- E. Ai sensi dell'Articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.
- F. Le proposte che arrecano modificazioni allo Statuto Sociale debbono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria con l'approvazione di almeno i due terzi degli Associati.

### **Articolo 13 - Assemblea Ordinaria**

- A. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, per almeno i quindici giorni precedenti e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

- B. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- C. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Presidente del Sodalizio, almeno una volta l'anno -ogni due anni per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione- ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.
- D. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

#### **Articolo 14 - Assemblea Straordinaria**

- A. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'Adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
- B. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- C. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - 1. approvazione e modificazione dello Statuto Sociale;
  - 2. designazione e sostituzione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
  - 3. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo**

- A. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici componenti determinato, di volta in volta, dall'Assemblea degli Associati, ed eletti dall'Assemblea stessa.
- B. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina:
  - 1. Il Presidente
  - 2. Il Vicepresidente
  - 3. Il Segretario
  - 4. Il Cassieree può assegnare responsabilità per incarichi specifici ai restanti Consiglieri eletti, secondo le necessità del Sodalizio.
- C. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- D. Possono ricoprire cariche sociali i soli Associati, regolarmente tesserati sia all'Associazione che all'Ente di Promozione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi intesi complessivamente superiori ad un anno.
- E. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- F. In caso di parità il voto del Presidente è determinante, escluso il caso dell'elezione del neo-Presidente dell'Associazione.

- G. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto alla riunione e dal Segretario. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- H. E' fatto divieto ai consiglieri dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

## **Articolo 16 - Convocazione Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

## **Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo**

E' compito del Consiglio Direttivo la realizzazione degli scopi sociali ed in particolare:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- predisporre l'attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
- rendere operativa l'attività sociale, autorizzata dall'Assemblea, mediante la predisposizione del programma annuale;
- redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea e controllare l'uso del patrimonio sociale;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea Straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati.
- **nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 avente la finalità di prevenire ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e di proteggere l'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.**

## **Articolo 18 - Dimissioni**

- A. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione alla carica di Consigliere, non eletto.
- B. Ove non vi siano candidati, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- C. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.
- D. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata, immediatamente e senza ritardo, l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

## **Articolo 19 - Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri Organi Sociali, ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Sovrintende all'amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta.

## **Articolo 20 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

## **Articolo 21 - Il Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, tiene aggiornato il libro dei Soci, custodisce l'archivio e attende alla corrispondenza.

## **Articolo 22 - Il Cassiere**

Il Cassiere si occupa delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi a norma delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ha in custodia, sotto la sua personale responsabilità, i fondi sociali. Con la supervisione di un altro Consigliere, nominato dal Consiglio Direttivo con funzione di Revisore dei Conti, cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea.

## **Articolo 23 – Obblighi di comunicazione.**

**Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicate tempestivamente all'Ente di Promozione Sportiva.**

**L'Associazione si impegna, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.**

## **Articolo 24 – I tesserati**

**I tesserati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dall'Ente sportivo al quale l'Associazione è affiliata.**

**Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dall'Associazione per la quale è tesserato od organizzate o riconosciute dall'Ente di promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.**

**Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato, se non presta personalmente il proprio assenso.**

**Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.**

## **Articolo 25 - Lavoratori e volontari**

**Nel caso in cui l'Associazione dovesse avvalersi di lavoratori sportivi, gli stessi avranno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità applicandosi, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.**

**Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D.Lgs. 36/2021.**

**Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicherà l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.**

**L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.**

**Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c.**

**Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.**

**Per tali prestazioni sportive potranno essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.**

**Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**

**È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.**

## **Articolo 26 - Il Rendiconto**

**A. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.**

**B. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.**

**C. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.**

## **Articolo 27 - Patrimonio e risorse economiche.**

**Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo, ivi comprese le coppe, targhe e premi vari ricevuti, giacenti presso la sede sociale o altrove.**

**Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.**

**Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:**

- quote associative;**
- contributi pubblici e privati;**
- donazioni e lasciti testamentari;**
- rendite patrimoniali;**

- entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni.

#### **Articolo 28 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli Associati e tra gli Associati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale all'uopo costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione.

#### **Articolo 29 - Scioglimento**

- A. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati - convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli Associati aventi diritto di voto - con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre/quarti degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte degli Associati, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno tre/quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- B. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione nominerà i liquidatori e delibererà in merito alla liquidazione e alla devoluzione delle attività sociali.
- C. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo a favore di altra associazione non avente scopo di lucro ed ai soli fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 30 - Norma di rinvio**

- A. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, **si applicano le norme vigenti in materia, i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii,** le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
- B. Il presente Statuto sostituisce ed annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.
- C. Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione degli Associati presso la Sede Sociale.